CAMERA DEI DEPUTATI N. 2869

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CHIMIENTI, TRIPIEDI, CIPRINI, COMINARDI, LOMBARDI, DALL'OSSO, SILVIA GIORDANO, MANTERO, BALDASSARRE, BECHIS, RIZZETTO

Abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante disposizioni in materia di sostegno alla contrattazione collettiva di prossimità

Presentata il 10 febbraio 2015

Onorevoli Colleghi ! — L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha suscitato fin dalla sua approvazione una serie di polemiche e di critiche da parte non solo del mondo sindacale e dei lavoratori, ma anche di autorevoli giuslavoristi e studiosi del diritto.

Al di là delle posizioni in campo, ciò che preme evidenziare è come questa disposizione, prevedendo un enorme ventaglio di possibili deroghe al contenuto dei contratti collettivi e delle stesse norme di legge da parte della contrattazione aziendale, finisca di fatto per capovolgere e per sovvertire gli scenari della regolamentazione dei rapporti di lavoro, mascherandosi come mezzo di sostegno alla contrattazione di secondo livello che dovrebbe migliorare la competitività delle imprese e offrire maggiori opportunità salariali ai lavoratori, ma finendo per divenire unicamente strumento di elusione del contenuto dei contratti collettivi nazionali e delle disposizioni normative in materia: un autentico stravolgimento di tutte le regole che disciplinano l'organizzazione del lavoro e della produzione.

Ricordiamo in questa sede come la *ratio* alla base dei meccanismi di contrattazione collettiva sia proprio quella, in un'indiscutibile differenza di « peso specifico » delle forze in campo, di garantire il

lavoratore, che è soggetto contraente debole, ponendo una serie di pesi e di contrappesi nel diramarsi dei suoi rapporti con il datore di lavoro. Gli stessi filtri e contrappesi che l'articolo in esame ha cancellato con un colpo di spugna, configurando un non ben precisato contratto di prossimità di ambito decentrato, che può concretamente inglobare al suo interno qualsiasi contenuto.

L'accento deve inoltre essere posto sull'attribuzione di efficacia ai contratti collettivi di secondo livello: l'articolo 8, infatti, specifica per esteso le materie che possono essere loro oggetto di contrattazione con valenza *erga omnes*. Si va dall'introduzione di impianti audiovisivi sul posto di lavoro, che ci ricorda da vicino quanto contenuto nella legge delega sul lavoro discussa negli ultimi tempi, alle mansioni del lavoratore, passando per la disciplina delle modalità di assunzione e dell'orario di lavoro. Come è facile intuire, si tratta di materie fondamentali. Ebbene, in tutti i casi in cui gli accordi di secondo livello riguardino questi ambiti ampissimi, scatta automaticamente la possibilità di derogare alla contrattazione collettiva nazionale e alle norme di legge. Dunque dall'applicazione concreta di questa norma potrebbe derivare il serio rischio di vedere derogati i contenuti della legge n. 300 del 1970, cosiddetta statuto dei lavoratori, e in particolare degli articoli 4 e 18.

Dal 2011, il diritto alla contrattazione di secondo livello si è dunque trasformato a tutti gli effetti in un diritto a disapplicare norme di legge o contenute in contratti collettivi nazionali. Una deriva incostituzionale inaccettabile e pericolosissima, perché potenziale arma di ricatto ai danni dei lavoratori.

La svolta improvvisa del 2011, materialmente realizzata dall'allora Ministro del lavoro e delle politiche sociali Maurizio Sacconi e fortemente voluta dai vertici FIAT, ha non solo sconfessato il contenuto dell'accordo unitario siglato pochi giorni prima tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e la Confindustria, ma ha di fatto sancito l'impropria ingerenza del potere esecutivo su tematiche e materie che dovrebbero restare di competenza delle parti sociali.

In un appello sottoscritto il 30 agosto 2011 alcuni studiosi ed esperti di diritto del lavoro come Aris Accornero, professore emerito di sociologia industriale presso l'università di Roma, e Donata Gottardi, ordinaria di diritto del lavoro all'università di Verona, si sono mostrati fortemente critici nei confronti della nuova disciplina introdotta dall'articolo 8, dichiarando congiuntamente che nella norma « manca qualunque riferimento al contratto nazionale, che ha svolto (...) un ruolo non sostituibile di garanzia e di equità per l'intero sistema contrattuale. Inoltre viene configurato un "contratto di prossimità", di ambito decentrato, con una vasta potestà e latitudine di interventi (...). Anche noi riteniamo importante potenziare i contratti di ambito decentrato, ma all'interno del solco – riaffermato dalle parti — che attribuisce agli attori sociali il compito di regolare e controllare gli spazi decisionali che vengono gestiti da quel livello ».

Permane, inoltre, il rischio concreto che l'impianto normativo e i rapporti tra fonti del diritto del lavoro delineati dall'articolo 8 nascondano il rischio concreto di un depotenziamento della portata dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori: è bene sottolinearlo in questi giorni estremamente difficili per la tutela dei diritti, in cui con la pubblicazione dei primi decreti attuativi del cosiddetto *jobs act* si è assistito al concreto e drammatico smantellamento della tutela reale, garantita fin dal 1970 in caso di licenziamenti illegittimi e ora fortemente depotenziata.

Per tutti questi motivi, i deputati proponenti chiedono con questa proposta di legge che l'articolo 8 sia abrogato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato.

€ 1,00

17PDL0028850